

Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen  
Anwaltsverbandes und des Schweizerischen Notarenverbandes  
Organisme d'autoréglementation de la Fédération Suisse des Avocats  
et de la Fédération Suisse des Notaires  
Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati  
e della Federazione Svizzera dei Notai



All'attenzione di tutti gli intermediari finanziari affiliati  
all'OAD FSA/FSN

**Bollettino informativo 2/2020**

**settembre 2020**

1. **Revisione LRD**
2. **Controlli LRD 2020**
3. **Comunicazioni FINMA, SECO, MROS, ecc.**
4. **Distinzione tra «attività tipica» e «attività atipica» dell'avvocato**
5. **Modifiche apportate alle regole di procedura**
6. **Seminari LRD 2020-2021: login personale**
7. **Sanzione in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione**

Care colleghe, cari colleghi,  
Gentili signore, egregi signori,

## 1. Revisione LRD

Vi ricorderete certamente che lo scorso marzo il Consiglio nazionale aveva deciso, con 107 voti favorevoli e 89 voti contrari, di non entrare in materia sul progetto di revisione. Questo aveva in particolare ritenuto che l'introduzione delle disposizioni previste per i «consulenti» avrebbe significato la fine del segreto professionale a cui sono tenuti gli avvocati.

La Commissione degli affari giuridici («CAG-S») ha da parte sua deciso di entrare in materia, con l'intenzione di tenere in considerazione le critiche espresse dal Consiglio nazionale. A tal fine, essa ha incaricato l'amministrazione di elaborare varie opzioni in merito alla parte del disegno di legge concernente i consulenti.

In occasione della seduta del 10 e 11 agosto scorso, la Commissione ha deciso, con 8 voti favorevoli e 5 voti contrari, di stralciare dal disegno l'insieme delle disposizioni relative ai consulenti. In base al suo comunicato stampa dell'11 agosto 2020, la CAG-S ha ritenuto che *«il disciplinamento (previsto) si spinga troppo oltre e rimetta in discussione il ruolo dell'avvocato come consulente senza peraltro rafforzare la prevenzione in materia di riciclaggio di denaro. È inoltre del parere che il disegno approvato (senza le disposizioni relative ai consulenti) sia conforme alle prescrizioni internazionali e che di conseguenza non siano necessarie ulteriori misure.»*

La CAG-S ha infine adottato, con 8 voti favorevoli, 1 voto contrario e 4 astenuti, il disegno di legge in tal modo ridimensionato.

L'oggetto sarà trattato dal Consiglio degli Stati nel corso della sessione autunnale, prima di ritornare al Consiglio nazionale.

---

## 2. Controlli LRD 2020

Alcuni intermediari finanziari hanno contattato il Segretariato dichiarandosi stupiti dell'aumento della frequenza dei controlli nel loro studio nonostante il controllo precedente abbia avuto esito positivo ed essi abbiano solo un numero esiguo di incarti LRD.

È opportuno ricordare che l'OAD è libero di ridurre in qualsiasi momento l'intervallo di tempo tra i controlli (cfr. art. 43 Statuto). Di fatto, l'OAD non abusa in alcun modo di questa libertà.

Un aumento del ritmo dei controlli non è necessariamente dettato da mancanze constatate in occasione del controllo precedente o dall'aumento del numero degli incarti, ma può essere dovuto ad altre componenti del concetto di sorveglianza stabilito dall'OAD, che si fonda su un approccio basato sul rischio. Ad esempio, il ricorso alle strutture di determinate giurisdizioni «offshore» è uno dei criteri di rischio che possono comportare un profilo di rischio più elevato, il quale comporta per logica controlli frequenti. Il controllo è previsto in base all'analisi del profilo di rischio individuale dell'intermediario finanziario in questione (criteri oggettivi di rischio). L'analisi del rischio di ogni intermediario finanziario è aggiornata annualmente sulla base di tutti i dati e degli elementi a nostra disposizione. In questo contesto sono tenute in considerazione le informazioni fornite dall'intermediario finanziario nell'ambito del suo rapporto annuale.

In proposito vi rinviamo ai nostri precedenti Bollettini d'informazione concernenti questa tematica.

## 3. Comunicazioni FINMA, SECO, MROS, ecc.

Si ricorda che tutti gli intermediari finanziari devono assicurarsi di ricevere le comunicazioni emesse dalle differenti autorità, al fine di poterle considerare nell'ambito del loro obbligo di notifica immediata (anche senza sospetti specifici), nelle loro operazioni di accertamento o nell'ambito dei loro obblighi di comunicazione ai sensi dell'art. 9 LRD o dell'art. 305<sup>ter</sup> CP. Si tenga presente che l'osservanza di questi obblighi di diligenza costituisce un elemento centrale di una buona organizzazione. Vi ricordiamo che è consigliabile abbonarsi ai vari sistemi esistenti.

(cfr. in part. <https://www.finma.ch/>;  
[https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Aussenwirtschaftspolitik\\_Wirtschaftliche\\_Zusammenarbeit/Wirtschaftsb\\_beziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen.html](https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsb_beziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen.html);  
<https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/kriminalitaet/geldwaescherei/meldung.html>)

## 4. Distinzione tra «attività tipica» e «attività atipica» dell'avvocato

Vi segnaliamo una recente sentenza del Tribunale federale che riporta considerazioni e richiami giurisprudenziali utili in merito alla distinzione tra «attività tipica» e «attività atipica» dell'avvocato. Sentenza della I Corte di diritto civile del 5 giugno 2020, [4A\\_343/2019](#).

## 5. Modifiche apportate alle regole di procedura

L'OAD prevede di mettere in vigore il 1° gennaio 2021 una serie di modifiche concernenti la procedura disciplinare all'interno dell'OAD e il sistema di costituzione del tribunale arbitrale. I testi stanno per essere approvati internamente e dovranno poi ancora essere sottoposti alla FINMA per sua approvazione.

## 6. Seminari LRD 2020-2021: login personale

Per rispettare le dovute misure sanitarie, i seminari di formazione continua 2020 si terranno sotto forma di **webinar**. Gli iscritti saranno informati per e-mail e il giorno del webinar potranno partecipare utilizzando il link personale a loro inviato. Vi preghiamo di seguire le istruzioni per ottenere l'attestato di partecipazione.

Vi ricordiamo che sussiste l'obbligo di formazione continua, da svolgersi ogni due anni. Spetta al responsabile della formazione all'interno di ogni studio, rispettivamente al servizio di lotta contro il

---

riciclaggio di denaro designato, assicurarsi che gli intermediari finanziari e le persone annunciate seguano regolarmente la loro formazione continua e, per i nuovi intermediari finanziari, la formazione di base.

La modalità di iscrizione online ha subito alcune modifiche per semplificare le iscrizioni, in particolare viene creato per i soci un accesso diretto al proprio dossier personale, al fine di rendere loro accessibile la documentazione dei seminari, i loro attestati di partecipazione e l'elenco dei corsi frequentati. Saremo lieti di ricevere la vostra opinione al riguardo!

<b>Formazione di base 2020</b> Ginevra                    martedì, 15.09.2020 Zurigo                      martedì, 20.10.2020	<b>Formazione continua 2020: webinar</b> <i>Francese</i> mercoledì, 16.09.2020 mercoledì, 11.11.2020 <i>Italiano</i> mercoledì, 07.10.2020 <i>Tedesco</i> mercoledì, 21.10.2020 <i>Tedesco</i> mercoledì, 18.11.2020
<b>Formazione di base 2021</b> Ginevra                    martedì, 14.09.2021 Lugano                     giovedì, 07.10.2021 Zurigo                      martedì, 19.10.2021	<b>Formazione continua 2021</b> Ginevra                    mercoledì, 15.09.2021 mercoledì, 03.11.2021 Lugano                     mercoledì, 06.10.2021 Zurigo                      mercoledì, 20.10.2021 Olten                        mercoledì, 17.11.2021

Iscrizione e informazioni: <https://www.oar-fsa-fsn.ch/it/> > formazione di base e formazione continua>seminari

## 7. Sanzione in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione

L'OAD desidera rendervi attenti in merito alla tendenza all'aumento e all'inasprimento delle sanzioni comminate dal Dipartimento federale delle finanze ai sensi dell'art. 37 LRD.

Ricordiamo che è punito con la multa sino a 500'000 franchi chiunque, intenzionalmente, viola l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 9 LRD. Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 150'000 franchi.

Sino a oggi, l'attenzione è stata essenzialmente rivolta alle banche. Al fine di evitare il rischio di una tale procedura, si ricorda nuovamente che l'intermediario finanziario deve essere in grado di dimostrare, mediante la relativa documentazione (ad esempio con un'annotazione circostanziata), che rispetta in tutti i casi e in tempo utile il proprio obbligo di accertamento ai sensi dell'art. 6 LRD. Dal documento concernente l'accertamento presentato deve essere possibile capire per quale motivo l'intermediario finanziario è giunto alla conclusione che nel caso specifico le condizioni di legge di una comunicazione erano soddisfatte o, al contrario, i motivi per cui non lo erano. In proposito, l'aspetto temporale è importante in quanto una comunicazione LRD può essere considerata tardiva e dunque non impedire il rischio di essere sanzionati.

Il segretariato generale resta volentieri a vostra disposizione per rispondere a eventuali domande.

Didier de Montmollin, responsabile dell'informazione OAD FSA/FSN

Segretariato generale, Spitalgasse 40, 3011 Berna, info@swisslawyers.com, Tel.: 031 533 70 00.

Tedesco: Christian Lippuner, lippuner@advlippuner.ch, Tel.: 071 227 11 30

Francese: Didier de Montmollin, didier.demontmollin@dgepartners.com, Tel.: 022 761 66 66

Italiano: Pietro Crespi, pietro.crespi@crespi.ch, Tel.: 091 825 15 52

*Disclaimer:* l'OAD FSA/FSN si riserva la libertà d'informare su temi scelti, senza alcuna pretesa di esaustività. Oltre ai seminari e ai bollettini informativi, gli affiliati sono responsabili di mettere in atto tutte le misure necessarie al fine di disporre delle informazioni necessarie alla buona conduzione delle proprie attività sottoposte alla LRD. Si ricorda in particolare l'utilità di abbonarsi alle newsletter delle autorità competenti in materia (servizio push e-mail), in particolare del DFF, della FINMA, della SECO e del MROS.